
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI <customercare.fdg@mcc.it>
Inviato: giovedì 12 dicembre 2024
A:
Oggetto: Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Circolare n. 18/2024. Applicazione delle “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)

Fondo di garanzia per le Pmi

Si informa che è stata emanata la [Circolare n.18/2024](#) con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI, comunica l'applicazione della misura prevista dall'art.2-ter del Decreto-legge n.4 del 18 gennaio 2024, come convertito con modificazioni dalla Legge del 15 marzo 2024, n.28 (di seguito “decreto”).

A partire dal 13 dicembre 2024, per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis del *decreto* su cui è richiesta la garanzia del Fondo entro l'anno 2024, come disciplinato dalla Circolare n.8/2024, sarà possibile presentare domanda per l'agevolazione prevista dall'art.2-ter del *decreto* relativa al contributo in conto interesse previsto per le imprese dell'indotto e finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle predette operazioni.

A tal fine, il soggetto richiedente in fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo dovrà:

- allegare la versione aggiornata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), prevista dall'articolo 2-bis comma 2 del *decreto*, disponibile nella sezione [Modulistica](#) del sito ufficiale del Fondo.
- rilasciare l'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 2-ter comma 2 del *decreto*.

Si comunica che a decorrere dalla predetta data, sarà rilasciato un nuovo aggiornamento del Portale FdG; in particolare in sede di compilazione della domanda:

- nella scheda “**Dati Beneficiario**” è stata inserita apposita dichiarazione da rilasciare a cura del soggetto richiedente, sulla base di quanto riportato dal soggetto beneficiario finale nella predetta DSAN. Qualora il soggetto beneficiario richieda il contributo in conto interessi, è inserita apposita dichiarazione del soggetto richiedente attestante che il tasso di interesse applicato all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia e di contributo non è superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Possono altresì accedere al contributo le operazioni finanziarie per le quali, alla data del 13 dicembre 2024, sia già stata richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dell'articolo 2-*bis* del *decreto*; in tal caso il soggetto richiedente dovrà trasmettere la predetta DSAN, prevista dall'articolo 2-bis comma 2 del *decreto*, e la dichiarazione attestante il tasso di interesse applicato, prevista dall'articolo 2-ter comma 2, all'indirizzo PEC fdgammissione@postacertificata.mcc.it.

Sul sito internet del Fondo di garanzia, sono disponibili, nella sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2)” presente nella pagina [Guide e manuali](#), le nuove versioni dei file per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo (FEA 2), integrate con le modifiche descritte sopra. La precedente versione dei flussi FEA resta valida per tutte le richieste

di garanzia diverse dal nuovo process “Operazione finanziaria in favore di Pmi beneficiarie DL 18/01/2024, N.4”

CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<https://www.fondidigaranzia.it/>
<https://www.mcc.it/>

**Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica**

Cancella l'iscrizione